

G.U.C.S.

Gruppo Unità Cinofile da Soccorso


STRUTTURA ORGANIZZATIVA -sistema Nazionale-

Obiettivo del capitolo è fornire un inquadramento generale della struttura organizzativa della Protezione Civile, dal livello nazionale al dettaglio regionale, provinciale e comunale e presentare, quali strumenti realmente utilizzabili sul campo, l'organigramma delle funzioni e delle persone attivabili/attivate in emergenza e lo schema di come dovrebbero fluire le informazioni (a livello di comando, all'interno di un'eventuale struttura campale, etc.).

2.1 Normativa

Il sistema nazionale di Protezione Civile è strutturato secondo le indicazioni della legge quadro 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, e i successivi cambiamenti normativi intervenuti soprattutto a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” (c.d. “Leggi Bassanini”) e della modifica del titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”). La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha emanato inoltre proprie Direttive per l'organizzazione funzionale del sistema nazionale, come ad esempio la direttiva 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.

L'attuale organizzazione – a livello nazionale - vede pertanto i seguenti soggetti principali:



Le Regioni hanno adottato proprie leggi per l'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile a livello territoriale regionale. Regione Lombardia ha emanato una prima legge nel 1990, seguita nel 2004 dalla legge regionale 16 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile".

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, gli enti Regione e Provincia hanno un ruolo fondante nel sistema della protezione civile. Infatti:

- Il Presidente della Regione è autorità di Protezione civile e può emanare la dichiarazione dello stato di crisi, a seguito della quale – a livello regionale – vengono attivate tutte le componenti del sistema (art. 8 l.r. 16/04);
- Il Presidente della Provincia è autorità di Protezione civile e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, per quanto attiene alle proprie competenze (art. 7 l.r. 16/04);
- Presidenti di Regione e Provincia hanno la responsabilità dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione.

2.2 Catena di Comando e Controllo

La gestione di una emergenza viene affrontata da appositi centri di coordinamento, stabiliti dalla normativa e solitamente indicati all'interno degli strumenti pianificatori comunali/provinciali. A partire dal livello di immediato "contatto" con l'evento sino al livello nazionale si possono distinguere:

- Il POSTO di COMANDO AVANZATO (PCA);
- Il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC/UCL);
- Il CENTRO OPERATIVO MISTO (COM);
- Il CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS);
- La SALA OPERATIVA REGIONALE;
- La SALA SISTEMA ITALIA;
- La DIREZIONE COMANDO e CONTROLLO (Di.Coma.C.).

Per emergenze in cui sia necessaria una stretta interazione tra strutture tecniche di soccorso (ad esempio in caso di incidenti con liberazione di sostanze tossiconocive, in cui l'interazione di vigili del Fuoco, Servizio sanitario di emergenza, Forze di Polizia è molto stretta) viene istituita – in un'area sicura - una struttura tecnica di coordinamento denominata **Posto di Comando Avanzato** (PCA), di supporto al Sindaco e al Centro Operativo Misto (vedi oltre) per la gestione dell'emergenza.

Nel PCA sono generalmente presenti i Vigili del Fuoco, il servizio sanitario Urgenza Emergenza 118, le Forze di Polizia, eventualmente altre strutture tecniche (es. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Azienda Sanitaria Locale, etc.); il coordinamento del PCA viene generalmente assegnato ai Vigili del Fuoco.

Il **Centro Operativo Comunale** (COC) è il luogo dove il sindaco – quale Autorità di Protezione Civile sul proprio territorio – organizza le attività di soccorso ed assistenza alla propria popolazione colpita. Il Centro Operativo Comunale dovrebbe essere definito all'interno del piano di emergenza comunale ed essere permanentemente dotato di una struttura tecnologica minimale (telefono/fax, computer con accesso internet, radio, etc.). E' inoltre fondamentale che vi sia una organizzazione "funzionale", ossia delle persone opportunamente formate e con competenze tali da poter gestire un'emergenza di Protezione civile, nei limiti delle risorse utilizzabili dal Comune: è l'**Unità di Crisi Locale** (UCL), che come composizione-tipo può prevedere il Sindaco, l'Ufficiale dell'Anagrafe, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, un Responsabile della Polizia Locale o dell'Arma dei Carabinieri (in quei comuni dove queste strutture sono presenti), un Responsabile del Volontariato di Protezione Civile.

Nel momento in cui l'emergenza – per dimensioni o gravità – non può essere sostenuta dalle sole forze del Comune (o dei Comuni) interessati, il coordinamento a scala sovracomunale passa a Prefettura e Provincia, ognuna per le proprie competenze:

- Prefettura – in quanto Ufficio Territoriale di Governo – coordina le strutture operative statali (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, etc.);
- Provincia – Autorità di Protezione civile ai sensi della normativa regionale – coordina le proprie strutture tecniche (ad es. nel settore viabilità) e le forze del Volontariato.

Il **Centro Coordinamento Soccorsi** (CCS) è l'organismo di coordinamento provvisorio che viene istituito per decreto prefettizio (ex art. 14 del D.P.R. 66/1981) per:

- assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone
- valutare le esigenze sul territorio dove è in corso l'evento incidentale □
impiegare in modo razionale le risorse disponibili □
coordinare gli interventi a livello sovra comunale.

Nel CCS sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-UTG ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza.

Il Centro Coordinamento Soccorsi può effettuare un coordinamento in luogo decentrato rispetto alla propria sede. In questo caso vengono attivati uno o più **Centri Operativi Misti** (COM), organismi provvisori di gestione dell'emergenza istituiti per decreto prefettizio (ex D.P.R. 66/1981, art. 14) a fronte della necessità di coordinare gli interventi a livello sovra comunale.

Come per i Centri Operativi Comunali, è opportuno che i Centri Operativi Misti siano definiti in fase di pianificazione e che abbiano in permanenza una dotazione tecnologica minimale.

Per qualsiasi emergenza di protezione civile in corso sul territorio regionale – almeno a livello informativo – è attiva la **Sala Operativa regionale** di Protezione Civile.

La Sala Operativa regionale è attiva 24 ore su 24 e, in condizioni di “normalità”, svolge un ruolo fondamentale di monitoraggio del territorio e di analisi dei dati provenienti dai diversi sistemi di controllo, in modo da poter emettere avvisi di criticità e comunicati di allerta in ragione delle analisi effettuate. Questa attività tecnico-scientifica è svolta dal Centro Funzionale regionale.


La Sala Operativa regionale assicura inoltre – in caso di emergenza – una propria operatività H24, garantisce a Sistema Italia (vedi oltre) l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività poste in essere, comunica la tipologia e l'entità delle eventuali risorse nazionali necessarie ad integrare quelle territoriali, e mantiene il raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale.

Presso il Dipartimento della Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – è attivo un centro di coordinamento denominato **SISTEMA** che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione dell'informazione di protezione civile con l'obiettivo di allertare immediatamente e quindi attivare tempestivamente le diverse componenti e strutture proposte alla gestione dell'emergenza. SISTEMA opera 24 ore su 24 ore, 365 giorni all'anno.

Qualora a livello nazionale, per emergenze di particolare gravità e/o estensione territoriale fronteggiabili solo con mezzi straordinari (c.d. livello “c” della L. 225/92) si riscontrasse la necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento per fronteggiare l'emergenza, viene istituita tramite Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri la **Direzione di Comando e Controllo** – DI.COMA.C. La Regione, d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, provvede all'individuazione ed all'allestimento della sede più idonea valutando, in funzione

delle caratteristiche dello scenario di evento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale (vedi Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3.12.2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze").

La catena di comando e controllo è quindi strutturata a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale in questo modo:



La composizione ottimale dei centri di gestione dell'emergenza deve essere basata su una organizzazione simile, in modo tale da permettere un interscambio informativo quanto più efficace e tempestivo possibile.

In Italia, tale organizzazione è basata su funzioni di supporto individuate secondo il metodo **Augustus**. Questo metodo prevede l'individuazione del "chi fa che cosa"

attraverso l'individuazione di funzioni di supporto, che corrispondono alle figure istituzionali competenti e specifiche per ogni settore, direttamente coinvolte durante l'emergenza.

Le funzioni attivabili in un centro di coordinamento e controllo sono uguali su tutto il territorio italiano e su tutti i livelli nazionale, regionale, provinciale; nel caso dei Comuni la pianificazione individua funzioni di supporto leggermente diverse.

Le funzioni di supporto (numerare come da metodo Augustus) sono di seguito riportate e comparate:

COM, CCS, Sala Op Regione, DICOMAC, SISTEMA	COC
1 Tecnico Scientifico - Pianificazione	1 Tecnico Scientifico - Pianificazione
2 Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria	2 Sanità, Assistenza Sociale
3 Mass-media e informazione	
4 Volontariato	3 Volontariato
5 Materiali e mezzi	4 Materiali e mezzi
6 Trasporto - Circolazione e viabilità	
7 Telecomunicazioni	8 Telecomunicazioni
8 Servizi essenziali	5 Servizi essenziali e attività scolastica
9 Censimento danni, persone, cose	6 Censimento danni, persone e cose
10 Strutture operative S.a.R.	7 Strutture operative locali
11 Enti locali	
12 Materiali pericolosi	
13 Logistica evacuati-zone ospitanti	9 Assistenza alla popolazione
14 Coordinamento centri operativi	

Accanto alle funzioni tradizionali, possono essere eventualmente attivate funzioni accessorie per argomenti specifici (es. salvaguardia dei beni culturali).

3

SCOUTING

La valutazione della situazione immediatamente successiva ad un evento emergenziale (“scouting”) rappresenta la prima componente da attivare al verificarsi di un evento.

Lo scopo di questa attività, infatti, è raggiungere il luogo colpito nel minor tempo possibile, al fine di:

- valutare l’entità dell’evento e la capacità di risposta del sistema colpito, distinguendo l’emergenza dai “bisogni cronici”;
- assistere le autorità locali nel fronteggiare l’emergenza, in termini di risorse e possibili strategie di intervento;
- trasmettere le informazioni necessarie a tarare ed organizzare (in termini di risorse umane, mezzi e materiali) l’eventuale partenza della Colonna Mobile;
- individuare, se necessario, un’area idonea ad accogliere le persone colpite dall’evento;
- preparare l’arrivo della Colonna Mobile, progettando la dislocazione delle risorse sul campo.

3.1 Il Nucleo di Valutazione o Squadra di Scouting

Il Nucleo di Valutazione è composto da una squadra di operatori che si attivano immediatamente per poter raggiungere il luogo colpito da un evento e analizzare la situazione, in modo da poter comprendere la situazione e definire priorità di intervento.